



---

# Le novità in materia di personale contenute nella legge di stabilità 2015

---

Roma 11 maggio 2015

# La legge di stabilità 2015 e il turn-over negli Enti locali (Comma 424)

La legge n. 190/2014 ha introdotto  **misure finalizzate alla riduzione della spesa corrente delle Province e delle Città metropolitane**  situate nelle Regioni a statuto ordinario. In particolare i commi 421 e seguenti impongono una riduzione della consistenza finanziaria dotazioni organiche, disciplinando un articolato procedimento volto a favorire la mobilità del conseguente personale soprannumerario verso Regioni, Comuni e altre Pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione.

Al fine di favorire il processo di ricollocazione del personale soprannumerario, le disposizioni contenute nel comma 424 introducono, per gli anni 2015 e 2016, un  **regime derogatorio alle ordinarie regole che disciplinano il turn over nei Comuni e nelle Unioni di Comuni.**

## Norme e prassi

- **L. n. 56/2014** “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- **Legislazione regionale**;
- **Commi 421-429** della legge n. 190/2014;
- **Circolare n. 1/2015** “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province e delle Città metropolitane”;
- **DPCM 20 dicembre 2014** “Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU 3 aprile 2015);
- **DPCM** contenente le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione (CU del 7 maggio 2015);
- **Nota del Dipartimento della funzione pubblica del 27 marzo 2015**, in risposta ad ANCI, UPI e Cinsedo

## Le regole per il turn-over

Il comma 424 pone un **vincolo di destinazione alle risorse per le assunzioni a tempo indeterminato** disponibili negli anni 2015 e 2016. A tal fine la Circolare 1/2015 ha chiarito come per determinare i “budget” 2015 e 2016 vincolati occorra fare esclusivamente riferimento alle cessazioni intervenute negli anni 2014 e 2015 .

Qualora l'amministrazione intenda effettuare assunzioni a valere su tali risorse, le stesse dovranno essere destinate all'assunzione dei vincitori delle graduatorie eventualmente vigenti (al 1 gennaio 2015) presso ciascuna amministrazione, e alla ricollocazione del personale soprannumerario individuato ai sensi del comma 422.

**Le assunzioni effettuate in violazione del comma 424 sono nulle.**

## Le regole per il turn-over

La **destinazione all'assunzione dei vincitori di concorso è prioritaria, e deve avvenire entro i limiti quantitativi imposti dalla disciplina che limita le capacità assunzionali** di Regioni ed Enti locali, attualmente prevista dall'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014 per gli Enti sottoposti al patto di stabilità, e dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 per i restanti Enti locali.

Di seguito le percentuali di turnover consentite dalla normativa vigente.

- **per l'anno 2015:** 100% delle cessazioni 2014 per gli enti non sottoposti al patto, e per gli enti sottoposti al patto la cui incidenza di spesa di personale sulla spesa corrente sia inferiore al 25%; 60% per gli altri Enti;
- **per l'anno 2016:** 100% delle cessazioni 2015 per gli enti non sottoposti al patto, e per gli enti sottoposti al patto la cui incidenza di spesa di personale sulla spesa corrente sia inferiore al 25%; 80% per gli altri Enti.

## Le regole per il turn-over

Attraverso una ulteriore disposizione di carattere derogatorio (rispetto alla disciplina ordinariamente prevista per gli Enti soggetti al patto di stabilità interno), il comma 424 stabilisce che, **solo ai fini della ricollocazione del personale già appartenente agli Enti di area vasta, le amministrazioni di destinazione possono superare il contingentamento del turn over, utilizzando fino al 100% delle risorse rese disponibili in ragione delle cessazioni** avvenute nell'anno precedente (i. e.: cessazioni 2014 per le assunzioni 2015; cessazioni 2015 per le assunzioni 2016).

Le Linee guida chiariscono ulteriormente che sono salvaguardate le **esigenze di incremento del part-time**, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007.

Resta inoltre fermo **l'obbligo di copertura della quota riservata alle categorie protette**: tale copertura potrà avvenire anche attraverso la mobilità in entrata di personale appartenente alle categorie protette individuato in soprannumero dagli enti di area vasta.

# Le procedure concorsuali

Le Linee guida chiariscono ulteriormente che:

- **non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016;**
- le **procedure concorsuali avviate**, anche se finanziate su una programmazione che prevedeva l'utilizzo dei budget 2015 e 2016, possono essere proseguite ove l'amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi;
- rimangono consentite le **assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti** (occorre comunque tenere conto degli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, in merito all' utilizzo dei residui assunzionali dopo l'entrata in vigore del D.L. 90/2014)
- rispetto al personale c.d. “infungibile”, come, per i Comuni, il personale educativo e docente, la Circolare 1/2015 ammette l'assunzione di personale attraverso lo **scorrimento di graduatorie già vigenti**, nei limiti della percentuale di turn-over consentita e nel rispetto delle procedure di comunicazione attraverso il Portale della mobilità

# Le procedure di mobilità

Rispetto all'istituto della mobilità volontaria le Linee guida chiariscono che:

- **non è possibile bandire nuove procedure di mobilità;**
- **è possibile portare a termine le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1 gennaio 2015;**
- fino all'attivazione delle funzionalità di incontro tra domanda e offerta di mobilità mediante il Portale della mobilità, è possibile indire **bandi di mobilità volontaria riservata** esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;

La nota del 7 marzo 2015 del Dipartimento della Funzione pubblica ha ulteriormente chiarito che:

- gli **adempimenti dell'art. 34-bis** del D.Lgs. 165/2001 sono da riferire al caso in cui le amministrazioni procedano al reclutamento di personale dall'esterno, e non invece all'ipotesi della mobilità volontaria;
- Città metropolitane e Province hanno facoltà di adottare provvedimenti di **nulla osta cumulativi o individuali** per il trasferimento del personale interessato a processi di mobilità volontaria;
- rimane consentita la **mobilità per interscambio**.